



Comune di Primaluna Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 6 DEL 18-02-2025

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

L'anno duemilaventicinque addì diciotto del mese di Febbraio, alle ore 18:30, presso la SALA DELLE ADUNANZE DELLA SEDE COMUNALE, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
ARTUSI MAURO	X	
PAROLI CLAUDIA	X	
DELPINI ERINO	X	
ACQUISTAPACE SANTI	X	
VIVIANI CRISTINA	X	
PRANDI MICHELA	X	
ARTUSI DAVIDE	X	

Componente	Presente	Assente
ARRIGONI ANESETTI DANIELE	X	
MELESI WALTER		X
PASQUINI RICCARDO	X	
FAZZINI IGOR	X	

Numero totale **PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1**

Partecipa il Segretario Comunale PADRONAGGIO MARIA GRAZIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Il sig. MAURO ARTUSI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Illustra il Sindaco.

Interviene il consigliere di minoranza, sig. Pasquini Riccardo, che chiede quanti sono gli impianti di videosorveglianza e chiede perchè non sono indicati nel regolamento.

Il Sindaco riferisce che sono 16/18, comprese alcune ormai decisamente dattate con una qualita' delle immagini decisamente scarse. In merito alla dislocazione, come previsto dal Regolamento, sarà la Giunta con proprio atto, a farne l'elenco. Aggiunge che è intenzione implementare il numero degli impianti per garantire maggiore sicurezza ma che si dovrà verificare se l'attuale server sia in grado di supportare un numero maggiore di impianti.

Anticipa inoltre che è in fase di definizione un accordo per la gestione associata del servizio di Polizia Locale

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Primaluna con deliberazione consiliare n. 18 del 26.04.2011 ha approvato il regolamento per la disciplina dell'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza del territorio comunale.

CONSIDERATO che nel corso degli anni è stato ampliato l'impianto di videosorveglianza nei punti nevralgici del territorio comunale, volto alla tutela della sicurezza urbana e dalla prevenzione e repressione dei reati.

RICHIAMATI:

- il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 - General Data Protection Regulation pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - GUUE il 4 maggio 2016) che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il D. Lgs. 10.8.2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, che modifica e integra il D. Lgs. n. 196/2003 Codice nazionale sulla privacy";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08.04.2010;
- la Direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa recepita con D. Lgs. 18.5.2018, n. 51 "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguitamento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati";
- la Legge 7.3.1986. n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale";
- la Legge regionale 13.1.2005, n. 1 "norme in materia di polizia locale";
- la Legge 24.7.2008, n.125 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";
- la Legge 18.4.2017, n.48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- la circolare n. 2/2016 del 7.11.2016 dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

RITENUTO necessario disciplinare il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli

impianti di videosorveglianza comunale attivati nel territorio del Comune di Primaluna nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dai competenti uffici comunali, costituito da n. 24 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale.

PRESO ATTO che il suddetto Regolamento:

- definisce le caratteristiche e le modalità di individuazione ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- non riguarda l'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti che invece assoggetto alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel “Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8.4.2010” al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

PRECISATO che l'elenco delle telecamere e delle zone videosorvegliate verrà approvato con apposita deliberazione di Giunta comunale (art. 7, comma 1).

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/ o sul patrimonio dell'ente ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, resi con votazione palese dai Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1. DI APPROVARE** il regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza comunale costituito da n. 24 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 2. DI DARE ATTO** l'elenco delle telecamere e delle zone videosorvegliate verrà approvato con apposita deliberazione di Giunta comunale (art. 7, comma 1).
- 3. DI PRECISARE** che l'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante

della privacy nel “Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010” al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

4. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato sostituisce il precedente Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 26.04.2011.

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa.

6. DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell’art. 124 del T.U. n. 267/2000, il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio istituzionale per 15 giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge.

SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con voti unanimi favorevoli, resi con voto palese dai Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

MAURO ARTUSI

IL SEGRETARIO

PADRONAGGIO MARIA GRAZIA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO

PADRONAGGIO MARIA GRAZIA

Comune di Primaluna
Provincia di Lecco

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE
E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata - Lavori Pubblici - Patrimonio - Tecnico Manutentivo, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 28-01-2025

Il Responsabile del Servizio
SCROCCA FEDERICO

Comune di Primaluna
Provincia di Lecco

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE
E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E
(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile, copertura finanziaria, compatibilità monetaria e mantenimento degli equilibri finanziari.

Addì, 29-01-2025

Il Responsabile del Servizio
MASCHERI ROBERTA



Comune di Primaluna
Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale N° 6 del 18-02-2025, avente ad oggetto ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE, pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 20-02-2025 al 07-03-2025 ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Primaluna, 20-02-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
PADRONAGGIO MARIA GRAZIA



COMUNE DI PRIMALUNA
PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO PER
L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO
DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA
COMUNALE**

SOMMARIO

CAPO I PRINCIPI GENERALI	2
ARTICOLO 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO	2
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 - FINALITÀ	4
ARTICOLO 4 - DATI PERSONALI	6
ARTICOLO 5 - TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI	7
CAPO II OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA	8
ARTICOLO 6 - FIGURE DEL TRATTAMENTO	8
ARTICOLO 7 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	11
ARTICOLO 8 - SPECIFICITA' PER BODY CAM, DASH CAM, FOTOTRAPPOLI E TELECAMERE SU DRONI	12
CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	13
ARTICOLO 10 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA.....	14
ARTICOLO 11 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA	15
ARTICOLO 12 - SICUREZZA DEI DATI	15
ARTICOLO 13 - ACCESSO ALLE IMMAGINI	17
ARTICOLO 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA	18
ARTICOLO 15 - DIRITTI DELL'INTERESSATO	18
ARTICOLO 16 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DEGLI INTERESSATI	20
ARTICOLO 17 - COMUNICAZIONE DEI DATI	20
ARTICOLO 18 - LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI	21
CAPO V TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	21
ARTICOLO 19 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	21
ARTICOLO 20 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	21
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI	21
ARTICOLO 21 - MODIFICHE REGOLAMENTARI	21
ARTICOLO 22 - PUBBLICITÀ	22
ARTICOLO 23 - NORMA DI RINVIO	22

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comunale attivati nel territorio del Comune di Primaluna.
2. In particolare il presente regolamento:
 - individua gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Primaluna o da esso gestiti;
 - definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
3. Le normative di riferimento sono:
 - a. Regolamento (UE) 2016/679 - *General Data Protection Regulation* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - GUUE il 4 maggio 2016) che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - b. Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n° 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, che modifica e integra il dlgs 196/2003 Codice nazionale sulla privacy";
 - c. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010;
 - d. Direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa recepita con Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati";
 - e. Legge 7 marzo 1986. n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale";
 - f. Legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 "norme in materia di polizia locale";
 - g. Legge 24 luglio 2008, n. 125 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";
 - h. Legge 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
 - i. Ispettorato nazionale del lavoro, circolare n. 2/2016 del 7.11.2016.

4. Vengono inoltre osservati i principi di circolari e direttive ministeriali in materia di videosorveglianza.
5. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel "Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010" al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per "**dato personale**", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo *online* o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b. per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c. per "**titolare del trattamento**", il Comune di Primaluna, cui competono le decisioni in ordine alle e finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;
- d. per "**responsabile del trattamento**" ex art. 28 del Regolamento europeo 2016/679, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- e. per "**designato al trattamento**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali al quale il titolare stesso demanda alcune responsabilità previste nel presente regolamento;
- f. per "**autorizzati al trattamento**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dati dal Titolare;
- g. per "**interessato**", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- h. per "**profilazione**", qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli

interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

- i. per **"pseudonimizzazione"**, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservative separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- j. per **"archivio"**, qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- k. per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l. per **"diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n. per **"limitazione"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Per ulteriori definizioni si rinvia a quanto previsto dall'art.4 del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ

1. Le finalità dell'impianto di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Primaluna, dalla normativa vigente, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e dalle altre disposizioni normative applicabili all'Ente in tema di sicurezza e presidio del territorio.

In particolare, l'uso di questi impianti è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.

Le finalità del suddetto impianto nello specifico sono:

- a. l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- b. l'attivazione di misure di tutela della sicurezza urbana e di prevenzione di atti di criminalità e microcriminalità in ambito comunale;
- c. prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite commesse sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere

condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;

- d. la tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà o in gestione a qualsiasi titolo del Comune;
- e. controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- f. l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- g. il monitoraggio del traffico;
- h. la ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali;
- i. acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- j. prevenzione, accertamento e repressione di comportamenti illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente;
- k. verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti;

2. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa e su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza.

3. Il Comune promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati o altri Enti Pubblici per la realizzazione di impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa convenzione approvata dalla Giunta comunale.

Il Comune accetta la cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori solo se preventivamente ha valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con l'impianto comunale.

In seguito a tale valutazione favorevole da parte del Comune, i privati interessati si impegnano formalmente ad assumere ogni onere e ogni spesa per:

- a. acquistare i dispositivi e ogni necessario accessorio, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale;
- b. mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, che resta di esclusiva competenza del Comune di

Primaluna.

Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di Primaluna.

Il Comune assume su di sé esclusivamente le spese per la manutenzione ordinaria e/o eventuali spese impiantistiche di connessione concordando le predette in fase di accettazione della cessione d'uso dei dispositivi.

ARTICOLO 4 - DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avviene secondo i principi generali di:
 - a. **responsabilizzazione (accountability)**
fornire una garanzia di completa accessibilità alle informazioni che riguardano i cittadini in quanto utenti del servizio (principio di trasparenza);
capacità effettiva di rendere conto delle scelte fatte, dei comportamenti, delle azioni attuate e di rispondere alle questioni poste dai portatori di interessi generali (principio della responsività); capacità effettiva di fare rispettare le norme sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi, che nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori (principio della conformità);
 - b. **protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design)** ovvero la necessità di tutelare i dati personali sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione di un progetto che comporti l'utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento di dati personali, creando un sistema che sin dall'inizio dell'attività limiti possibili violazioni dei dati raccolti (articolo 25 comma 1 del GDPR);
 - c. **protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by default)** ovvero la necessità di implementare misure giuridiche, tecniche e organizzative efficaci e adeguate a garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento, con l'impostazione a priori della massima protezione dei dati attraverso il loro minimo trattamento sia in fase di raccolta sia in fase di trattamento successivo all'acquisizione, secondo i principi di necessità e pertinenza (articolo 25 comma 2 del GDPR).
2. Il Comune di Primaluna in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali definisce autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti di trattamento dei dati personali, ed elabora specifici modelli organizzativi che ne garantiscano una costante applicazione e monitoraggio.
3. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguiti (limitazione delle finalità), registrando le sole immagini indispensabili, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate,

ingrandite o dettagli non rilevanti (minimizzazione dei dati e rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza). Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali e all'identità personale, e in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale anche mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative (integrità e riservatezza). Il trattamento di dati personali avviene in modo lecito poiché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri, in modo corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati (liceità). La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono quindi stabilite in modo conseguente.

4. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. L'angolo di visuale delle riprese su proprietà private o abitazioni è escluso per quanto tecnicamente possibile. Qualora, sulla base delle caratteristiche e del posizionamento degli impianti, l'angolo di visuale riprenda anche proprietà private o abitazioni, il titolare del trattamento provvede a oscuramento delle aree private in modo tale da escludere riprese eccedenti.
6. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) e successive modificazioni per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

ARTICOLO 5 - TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

1. Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette (7) giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. Le immagini possono essere conservate per un periodo superiore ai sette giorni nei seguenti casi:
 - a. a seguito di indagini svolte dalla Polizia Locale in qualità di Polizia Giudiziaria e/o su indicazione dell'Autorità Giudiziaria;

- b. a seguito di ordine di sequestro o richiesta di messa a disposizione emanato dall'Autorità Giudiziaria;
- c. a seguito della rilevazione di fatti che costituiscono reato;

2. Le immagini acquisite nel contesto di procedimenti penali ed amministrativi saranno conservate nel rispetto della normativa di settore;

CAPO II **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA**

ARTICOLO 6 - FIGURE DEL TRATTAMENTO

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati relativi a sistemi di videosorveglianza è il Comune di Primaluna, in persona del Sindaco pro tempore, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

B. DESIGNATO AL TRATTAMENTO

Il responsabile dell'ufficio di Polizia Locale è nominato Designato al trattamento con provvedimento del Sindaco.

Le competenze proprie del Designato al trattamento sono analiticamente disciplinate nell'atto amministrativo di nomina, con il quale il Titolare provvede alla sua individuazione.

In particolare il Designato al trattamento:

- a. deve attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento;
- b. procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla *privacy* e delle proprie istruzioni;
- c. individua e nomina con propri atti gli autorizzati al trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, GDPR; detti incaricati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del designato al trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- d. verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente;

garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;

- e. assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- f. adotta, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
- g. garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
- h. assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- i. garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- j. è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- k. assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguitamento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le attività strettamente necessarie al perseguitamento delle finalità istituzionali;
- l. garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessaria garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- m. vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

C. AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

Gli autorizzati sono nominati tra gli addetti in servizio presso il Corpo di Polizia Locale che per stato di servizio, specifiche attitudini, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia di riservatezza nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Designato al trattamento, utilizzando gli impianti nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti.

In particolare, gli autorizzati devono:

- a. per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
- b. conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- c. mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- d. custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- e. fornire al designato al trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

D. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO EX ART 28 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

I soggetti pubblici o privati incaricati dal Comune di Primaluna ad effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria *hardware* e *software*, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e *software* di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza, del sistema per la lettura delle targhe e di aggiornamento della centrale operativa di videosorveglianza presso la sala operativa del Comando di Polizia Locale e che comunque svolgono attività di gestione dei dati personali raccolti dal titolare, sono nominate dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati con apposito atto scritto ai sensi dell'art. 28 Regolamento Europeo 679/2016.

I Responsabili del trattamento dei dati sono tenuti a:

- a. trattare i dati esclusivamente su istruzione documentata del Titolare;
- b. garantire l'impegno alla riservatezza delle persone autorizzate al trattamento;
- c. fornire al Titolare l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati e degli Amministratori di sistema nominati, e a tenerli costantemente aggiornati;
- d. adottare le necessarie misure di sicurezza;
- e. assistere il titolare nell'esecuzione delle misure di sicurezza e nella gestione dei data breach;
- f. procedere su richiesta del titolare all'eliminazione dei dati al termine delle esigenze del trattamento;
- g. mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto

degli obblighi vigenti e alle attività di controllo sul trattamento.

Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

CAPO III

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

ARTICOLO 7 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Le telecamere sono posizionate in punti nevralgici come indicato in apposito elenco che verrà approvato con deliberazione di Giunta comunale redatto secondo lo schema sottostante e di cui verrà data pubblicità sul sito internet dell'Ente insieme all'informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

N.	Nome telecamera	Posizione

Il suddetto elenco potrà essere modificato con successive Deliberazioni della Giunta Comunale in base alla reale evoluzione dell'impianto di videosorveglianza, nei limiti di quanto stabilito al comma successivo.

Tale impianto potrà essere eventualmente ampliato secondo gli sviluppi futuri del sistema.

2. Il sistema potrà essere caratterizzato da:

- a. un impianto di videosorveglianza principale, costituito da telecamere di contesto e di osservazione, gestito dal personale del Corpo di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa, dalla quale gli operatori in servizio possono interrogare le telecamere, al fine di visualizzare in tempo reale le immagini o consultare gli archivi digitali per verificare precedenti registrazioni;
- b. un sistema di lettura targhe, costituito da telecamere *OCR* (*Optical Character Recognition*- riconoscimento ottico dei caratteri) e da telecamere di contesto integrate nel sistema di videosorveglianza collegato alla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale e dalla quale gli operatori in servizio possono visualizzare in tempo reale le targhe dei veicoli transitati dai portali, ricevere le notifiche degli eventi e consultare gli archivi digitali, per effettuare ricerche sullo storico dei transiti nei limiti di tempo consentiti per la conservazione delle immagini;

- c. un sistema *stand alone* costituito da telecamere mobili che possono essere spostate sul territorio in base alle esigenze e un sistema locale di videoregistrazione gestito dalla Polizia Locale e utilizzato per videosorvegliare aree non coperte dalla rete delle telecamere collegate alla centrale operativa. Il sistema raccoglie e registra immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese e consente unicamente foto o riprese video. Il sistema è installato a rotazione presso i siti di volta in volta ritenuti di interesse per le finalità perseguitate;
- d. Dashcam ossia "telecamere da cruscotto" ovvero Bodycam che consiste principalmente in una telecamera indossabile dall'operatore di Polizia Locale al fine di registrare immagini e suoni con una visuale unicamente frontale, corrispondente allo specchio visivo dell'operatore, in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'art. 53 del Codice Privacy e del D.lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria". Tali dispositivi dovranno essere adottati nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori);
- e. Dispositivi mobili e ricollocabili quali fototrappole per l'accertamento di illeciti amministrativi/penali, nel rispetto di quanto indicato nel prosieguo del regolamento;
- f. Infrastruttura di collegamento e conservazione dei dati raccolti dai dispositivi;
- g. Il Comune può rendere disponibili sul proprio sito web istituzionale le riprese video acquisite dalle telecamere appositamente installate allo scopo di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici (c.d. webcam). La finalità che l'Amministrazione si prefigge è quella di promuovere l'immagine del Comune attraverso riprese suggestive di particolari zone e/o monumenti.

Le webcam dovranno essere configurate in modo tale da impedire l'identificazione di persone fisiche.

ARTICOLO 8 – SPECIFICITA' PER BODY CAM, DASH CAM, FOTOTRAPPOLI E TELECAMERE SU DRONI

1. Per le specifiche finalità di cui al D.Lgs. n. 51 del 18.5.2018 attuativo della Direttiva UE 2016/680 concernenti la tutela e la prevenzione contro le minacce alla sicurezza urbana nonché la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati, gli operatori di Polizia Locale con funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza possono essere dotati di sistemi di microtelecamere da indossare sulla divisa (body cam) o poste sui mezzi di servizio (dash cam), per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità e rischio operativo per la sicurezza propria e altrui.

2. Con riferimento alle body cam, l'operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione, e tale avviso deve emergere nel contenuto delle immagini registrate. Sulla telecamera dovrà essere collocato un adesivo riportante la riproduzione grafica di una telecamera.
3. Al termine del servizio l'operatore che ne ha fatto uso, previa compilazione e firma di apposito registro, affida la scheda di memoria della body cam e della dash cam all'Ufficiale responsabile, il quale, se ritenuta rilevante ai fini penali e/o amministrativi, provvederà a riversare le immagini su supporto di memoria a disposizione delle Autorità competenti, conservato secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Nel caso non vengano confermate le situazioni di presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno reso opportuna l'attivazione delle riprese video, le stesse saranno tempestivamente cancellate.
4. Possono essere posizionate telecamere modulari (cd. fototrappole) esclusivamente nei luoghi che siano possibile teatro di illeciti penali o amministrativi, solo qualora questi ultimi non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. La collocazione della telecamera, anche in considerazione del suo effetto dissuasivo, deve essere preceduta dalla collocazione di adeguata cartellonistica/informativa nelle aree interessate.
5. Al fine di garantire la sicurezza dei dati conservati all'interno dei dispositivi mobili adottati dall'Ente, è necessario che i dispositivi mobili acquistati siano dotati di memoria interna cifrata, in modo tale che in caso di furto dei dispositivi sia escluso o ridotto significativamente il rischio di accesso ai dati registrati da parte di persone non autorizzate.
6. Il Designato al trattamento può adottare disciplinari operativi volti a integrare le disposizioni del regolamento con riferimento all'utilizzo dei dispositivi mobili di ripresa.

CAPO IV

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;
 - b. trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - c. trattati, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso i dispositivi di cui al precedente articolo, e di cui all'elenco indicato all'art. 7.
3. Il Titolare si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che nonsiano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
L'utilizzo del brandeggio e dello *zoom* da parte dei Responsabili e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 3 del presente Regolamento.
Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
4. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso il l'ufficio del Corpo di Polizia Locale.
In questa sede le immagini saranno visualizzate su *monitor* e registrate su apposito supporto.
5. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.
Il presidio dei *monitor* non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del personale in servizio. In ogni caso, è garantita la sicurezza dei sistemi tramite misure di sicurezza che impediscono l'accesso ai sistemi da parte di personale non autorizzato in caso di assenza del personale in servizio.
6. Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, per l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

ARTICOLO 10 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'autorizzato o il designato al trattamento provvede a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una

copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare.

4. Sono fatti salvi i casi in cui forze di Polizia siano autorizzate all'accesso diretto ai sistemi di videosorveglianza da disciplinare tramite apposita convenzione con il Comune.

ARTICOLO 11 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune di Primaluna, nelle aree in cui sono posizionate le telecamere (fisse, mobili,etc.), affigge una adeguata segnaletica verticale su cui devono essere riportate le informazioni riguardanti il Titolare del trattamento e le finalità perseguiti (informativa breve o minima come da Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020). L'informativa completa conforme agli articoli 13 e 14 del GDPR, è consultabile e reperibile presso gli uffici della Polizia Locale e sul sito internet istituzionale.
2. La segnaletica verticale deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Primaluna si obbliga a informare la comunità cittadina riguardo all'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, attraverso gli strumenti di comunicazione idonei in conformità alle leggi applicabili, e in primo luogo tramite il sito internet istituzionale.
4. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata.
5. Il supporto con l'informativa dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno e potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

ARTICOLO 12 - SICUREZZA DEI DATI

1. I dati trattati tramite sistemi di videosorveglianza devono essere protetti da misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o

non conforme alle finalità della raccolta dei dati personali.

2. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, il Titolare procede ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA), parametrata allo stato di fatto del sistema stesso. Nel caso di implementazioni e/o modifiche sostanziali dell'impianto dovrà essere svolta da una nuova eventuale valutazione d'impatto.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso l'ufficio di Polizia Locale. Il locale è chiuso al pubblico, e possono accedervi esclusivamente le persone autorizzate al trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.
4. Il server/supporto di memoria è ubicato nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale in apposita area messa in sicurezza.
5. I *monitor* degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
6. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Designato e dagli autorizzati al trattamento dei dati, adottando sistemi di sicurezza adeguati (ad es. crittografia).
7. In caso di copie di immagini registrate su supporto informatico removibile per le finalità indicate e ai sensi dell'art. 9 "Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia" il designato al trattamento provvederà a custodirlo in un armadio o simile struttura dotato di serratura fino alla consegna alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione.
8. Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.
9. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
10. Gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.

11. Deve essere garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite dal GDPR e dal Garante della protezione dei dati personali.
12. I supporti di memorizzazione rimovibili delle fototrappole o di altri dispositivi mobili devono adottare sistemi di sicurezza adeguati (ad es. crittografia).
13. Il Legale rappresentante dell'Ente e il Designato al trattamento possono verificare gli accessi ai sistemi in caso di fondato sospetto di accessi e scaricamenti di immagini non conformi alle condizioni del presente regolamento e alle norme di legge. A tal fine, gli accessi ai sistemi di videosorveglianza da parte del personale autorizzato devono essere conservati dai sistemi attivi, ove possibile tecnicamente, per un periodo non inferiore a centottanta (180) giorni.

ARTICOLO 13 - ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. Il Titolare e/o il designato individuano diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare a seconda dei compiti attribuiti unicamente le operazioni di propria competenza distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
2. L'accesso alle immagini da parte delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:
 - a. al Titolare, al Designato ed agli autorizzati dello specifico trattamento;
 - b. ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - c. alla impresa manutentrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle specifiche funzioni di manutenzione ovvero all'amministratore informatico del sistema del Comune di Primaluna, preventivamente individuato quale autorizzato al trattamento dei dati;
 - d. all'Interessato, in quanto oggetto delle riprese, che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'Interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 12 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.

4. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e in capo al quale è l'istruttoria relativa al sinistro stradale.
5. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'Art. 391-quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta. In tal caso il difensore potrà presentare la richiesta motivata. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.
6. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'organo di Polizia precedente. La richiesta deve comunque pervenire entro i termini di conservazione previsti. Spetterà all'organo di Polizia in questione procedere a formale richiesta di acquisizione dei filmati.
7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico – ai sensi dello schema di cui all'Allegato 2), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.

ARTICOLO 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a. distrutti;
- b. ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti e sulla base della normativa di settore applicabile; conservati nel rispetto della normativa di settore se acquisiti nel contesto di procedimenti penali ed amministrativi.

ARTICOLO 15 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, previa presentazione di apposita

istanza, ha diritto:

- a. di conoscere l'esistenza del trattamento di dati che lo riguardano;
- b. di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Designato al trattamento, oltre che sulle finalità e modalità del trattamento dei dati;
- c. di ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

3. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679, se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:

- a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
- b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari.

5. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare, al Designato o al Responsabile della protezione dei dati utilizzando i dati di contatto forniti all'interno della informativa sul trattamento dei dati personali relative ai sistemi di videosorveglianza

ARTICOLO 16 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DEGLI INTERESSATI

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato può presentare istanza scritta al Comune di Primaluna richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o limitazione dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, anorché pertinenti alle finalità del trattamento (articoli 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 34 del GDPR).
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Designato o autorizzato sarà tenuto ad accettare l'effettiva esistenza delle immagini e darà comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 deve essere fornita dal Titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro trenta (30) giorni dalla ricezione dell'istanza (prorogabili a novanta - 90 - giorni in ragione della complessità o del numero delle istanze).
5. Sono fatti salve tutte le prerogative e i diritti previsti dalla Legge del 7 agosto del 1990, n. 241 e s.m.i. in tema di diritto di accesso agli atti dei procedimenti amministrativi e la restante normativa vigente applicabile.

ARTICOLO 17 - COMUNICAZIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Primaluna, a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile del trattamento e che operano sotto la loro diretta autorità. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

ARTICOLO 18 - LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. (Articolo 22 del GDPR).

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ARTICOLO 19 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile della Polizia Locale.

ARTICOLO 20 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 82 del GDPR e successive modificazioni e o integrazioni.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante per la protezione dei dati personali o atti

regolamentari generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti.

ARTICOLO 22 - PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale ed è pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune di Primaluna.

ARTICOLO 23 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.